



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott.ssa CATERINA GIOVANETTI
Dott. ALBERTO CRIVELLI
Dott. LUCA FUZIO
ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

ORDINANZA

nel procedimento n. 1/18 R.G. promosso con reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato in data 20.09.2018

DA

SAVERIO (), nato a Milano il ,
residente in

RENATA

entrambi assistiti e difesi dall'Avv. (

7

RECLAMANTI

CONTRO

S.P.A. (), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in Verona, Piazzatta Monte n. 1
assistita e difesa dall'Avv.

RECLAMATA

AVVERSO

il decreto del Giudice Delegato in data 10.09.2018 nella procedura di sovraindebitamento n. 1/2018 R.G. con il quale lo stesso ha respinto il ricorso per l'omologazione di accordo di composizione della crisi depositato dai ricorrenti *“rilevato che evidenzia profili di inammissibilità quanto meno con riferimento all'accordo ai sensi degli artt. 7-10 della L. 3/2012 della proposta, in quanto è stato dichiarato il compimento di un atto in frode ai creditori, atto poi revocato su iniziativa dei creditori”*

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Relatore;

rilevato in fatto che:

- Con il reclamo sopra descritto, i signori _____ e _____ hanno impugnato il decreto di inammissibilità del ricorso per omologazione di accordo di composizione della crisi ex artt. 7-12 legge n. 3/2012 e successive modifiche, emesso dal G.D. in data 10.09.2018
- I reclamanti hanno, in particolare, contestato al Giudice Delegato: a) di avere svolto un indebito vaglio preliminare di meritevolezza dei debitori in una fase preliminare all'omologa dell'accordo: secondo i reclamanti, tale vaglio avrebbe dovuto, al più, costituire oggetto di vaglio in sede di omologazione, mentre il Giudice Delegato avrebbe dovuto ammettere la procedura con conseguente immediata sospensione di diritto delle azioni esecutive in corso; b) che, in ogni caso, il vaglio compiuto doveva ritenersi, nel merito, errato, da un lato in quanto il requisito di meritevolezza discenderebbe dalla "presenza" di atti in frode al momento del vaglio, mentre nel caso di specie l'atto in frode risale a ben sette anni fa, dall'altro perché in ogni caso vi sarebbe un limite temporale quinquennale per la rilevanza degli atti in frode ai fini della valutazione di meritevolezza, come ricavabile da diverse disposizioni della legge n. 3/2012 ma anche dalla stessa circostanza che il termine prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è, appunto, quinquennale; c) in ogni caso, e infine, secondo i reclamanti non esisterebbe nemmeno il requisito della fraudolenza dell'atto per gli odierni creditori, essendo lo stesso stato espressamente ammesso e dichiarato nella proposta di accordo depositata
- La Banca reclamata si è costituita con memoria in data 16.10.2018 chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del decreto di inammissibilità impugnato. In particolare, _____ S.p.a. ha, da un lato, evidenziato che il vaglio di meritevolezza costituisce comunque, anche per la speciale procedura di accordo di composizione della crisi, oggetto del giudizio di ammissibilità, il che esclude che il Giudice, una volta ravvisato il profilo ostativo, debba comunque fissare l'udienza disponendo la sospensione delle procedure esecutive immobiliari in corso, salvo poi all'udienza revocare il decreto di ammissione (per evidenti ragioni di economia processuale); per altro verso, la banca ha evidenziato l'esistenza di norme che limitino a cinque anni il periodo di valutazione della meritevolezza anteriore alla presentazione della domanda, e ha rilevato come l'unico soggetto realmente sovraindebitato nel caso di specie sia la signora I _____ mentre il sig. _____ è tale solo in quanto terzo proprietario esecutato per effetto proprio dell'atto fraudolento (poi revocato) in forza del quale la signora I _____ si è spogliata del bene di sua proprietà

- All'udienza del 17.10.2018 i reclamanti hanno insistito, per tramite del proprio difensore, per l'accoglimento del reclamo, mentre la banca opposta, a mezzo del proprio difensore, ne ha chiesto il rigetto

Il Tribunale ha assunto la presente decisione nella camera di consiglio svoltasi nella stessa giornata del 21.11.2018.

Ritenuto in diritto che:

- Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Deve, in primo luogo, escludersi che in capo al Giudice Delegato si ponga l'obbligo, dopo il deposito del ricorso con la proposta di accordo, di fissare udienza ai sensi dell'art. 10 legge n. 3/2012 laddove lo stesso ravvisi una causa di inammissibilità dalla mera lettura degli atti: la norma è infatti chiara nel prevedere che il giudice fissa l'udienza laddove ravvisi la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9, e tra queste condizioni vi è anche, certamente, la valutazione della meritevolezza. Nella procedura di accordo di composizione della crisi, il vaglio di meritevolezza del giudice (meno rigido di quello previsto per le altre procedure di sovraindebitamento, attesa l'ulteriore valutazione rimessa ai fini dell'omologazione al giudizio dei creditori) si incentra specificamente sulla verifica dell'esistenza di atti in frode compiuti dal soggetto sovraindebitato, come si evince appunto dall'art. 10 3° c. della legge n. 3/2012 che indica in tale profilo l'oggetto di discussione all'udienza. E' peraltro chiaro che dovendo il giudice con il decreto di fissazione dell'udienza già provvedere a disporre il divieto di azioni esecutive o cautelari (con effetti di evidente rilevanza per i creditori oltre che per gli stessi debitori), pretendere, come vorrebbero gli odierni reclamanti, che venga emesso comunque il decreto anche laddove il giudice avesse già rilevato l'esistenza dell'atto in frode costituirebbe un'indubbia deviazione dallo schema causale tipico della procedura (probabilmente rappresentativo del reale intento degli odierni reclamanti), che finirebbe con il costituire lo strumento per ottenere immediatamente la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso a prescindere dalla reale situazione di sovraindebitamento del debitore e dal buon esito della procedura di composizione intrapresa. La decisione assunta dal G.D. senza previa fissazione dell'udienza appare, pertanto, sotto tale specifico profilo, assolutamente corretta.
- Nel merito, i profili di illegittimità sollevati dai ricorrenti riguardano rispettivamente la inidoneità ingannatoria, per gli odierni creditori, dell'atto in frode, sotto il duplice profilo della palese dichiarazione dello stesso contenuta nel ricorso e nella proposta di accordo e della sua risalenza temporale (la permuta revocata risale al 2011) che confliggerebbe con il

dettato normativo che prevede il vaglio del giudice circa la presenza di atti in frode, da intendersi come attualità dei medesimi, e la sua irrilevanza sotto il profilo temporale essendo decorsi ben sette anni dal suo compimento.

- Il Tribunale rileva, sotto il primo profilo, che l'idoneità effettivamente ingannatoria dell'atto in frode non è necessaria ai fini della valutazione di meritevolezza, essendo a tal fine rilevante esclusivamente la condotta del debitore esecutato che ha tentato di frodare i creditori (e che non può pertanto essere ammesso al beneficio premiale dell'esdebitazione) e non invece il fatto che i creditori siano effettivamente stati trattati in inganno (circostanza che potrà rilevare in sede di valutazione di eventuale danno risarcibile).
- Ciò detto, più rilevante appare l'obiezione mossa dai reclamanti sulla rilevanza temporale dell'atto di frode compiuto nel 2011 (e sancito dalla sentenza revocatoria non impugnata), in relazione al disposto normativo che prevede che il giudice verifichi la presenza di atti in frode, che pare effettivamente riferirsi ad un'attualità della condotta fraudolenta. Sotto tale profilo, occorre in primo luogo affermare che il Tribunale non ritiene corretto il riferimento al limite temporale quinquennale di rilevanza degli atti in frode eccettuato dai debitori esecutati: l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione dell'azione revocatoria, da un lato, e la previsione che nella proposta debbano essere espressamente indicati gli *“eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni”* (art. 9 2° c. legge n. 3/2012) non valgono a limitare temporalmente la rilevanza dell'atto in frode. In particolare, la previsione normativa appare specificamente finalizzata alla ricostruzione corretta dell'attivo e non alla individuazione di eventuali atti fraudolenti compiuti dal debitore.
- Quanto, invece, alla diversa obiezione dei reclamanti circa la ricorrenza del requisito della *“presenza”* dell'atto in frode previsto dall'art. 10 3° c. della legge n. 3/2012, secondo il Tribunale, la norma deve essere interpretata nel senso di ritenere la rilevanza degli atti in frode compiuti dal debitore esecutato, in ogni tempo compiuti, ai fini della valutazione di meritevolezza idonea a giustificare l'esclusione da una procedura di sovraindebitamento, solo laddove gli effetti dell'atti si riverberino in qualche modo anche nell'attualità della procedura. Sotto tale profilo, la fattispecie in esame appare chiaramente suscettibile alla categoria degli atti in frode i cui effetti sono tuttora in essere: pur essendo, infatti, stata pronunciata sentenza revocatoria nei confronti della permuta fraudolentemente posta in essere dalla signora I iò non di meno per effetto della stessa sono state intraprese

esecuzioni immobiliari consistenti in pignoramenti presso terzi, il terzo rappresentato proprio dall'altro reclamante, *_____* avverso, la cui situazione di sovraindebitamento discende proprio dalla sua qualità di terzo esecutato per effetto della permuta poi revocata, e il cui interesse ad ottenere il provvedimento di sospensione delle azioni esecutive o cautelari risiede proprio nelle circostanze ora evidenziate. E' evidente, pertanto, che l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del sig. *_____* e della moglie consentirebbe loro di ottenere la definitiva eliminazione delle conseguenze dell'originario atto in frode che, come è palesemente evidente, produce ancora, seppure indirettamente, i suoi effetti.

- Le circostanze che precedono inducono pertanto il Tribunale a rigettare il reclamo in quanto infondato e a confermare il decreto di inammissibilità emesso dal giudice delegato
- Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dei reclamanti

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza – III Sezione, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da *_____* Saverio e *_____* Renata avverso il decreto emesso dal Giudice Delegato in data 10.09.2018 nel procedimento n. 1/2018 R.G.

1) Rigetta il reclamo

2) *_____* e i reclamanti *_____* Saverio e *_____* Renata a rifondere a *_____* S.p.a. le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e accessori come per legge. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21.11.2018.

Il Cancelliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott. Luca Fuzio

Dott.ssa Caterina Giovanetti

Depositato in Cancelleria oggi _____

Il Cancelliere